CAMERA DEI DEPUTATI N. 1138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CARETTA, CIABURRO

Disposizioni per promuovere l'impiego di tecniche di telerilevamento mediante impulsi *laser* per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale

Presentata l'8 maggio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La superficie forestale, in Italia, è fortemente cresciuta negli ultimi cinquant'anni, arrivando a ricoprire il 38 per cento del territorio italiano, superando anche la superficie destinata ad uso agricolo. La principale destinazione d'uso del patrimonio forestale è costituita dalle attività di prelievo della legna da ardere, che rappresenta tuttavia un'esigua percentuale, al di sotto del 30 per cento, della crescita annua dei boschi. Questo rappresenta un primo segnale d'allarme in relazione alla totale assenza di politiche e strategie forestali. Mentre i principali concorrenti europei dispongono di poderose strategie di controllo e coltura del patrimonio forestale, in Italia tali politiche mancano e latitano. L'Austria, ad esempio, è tra le prime nazioni europee per industria lignicola e lavorazione del legno, al punto che buona parte del legno italiano viene lavorato oltre frontiera per poi essere riacquistato in seguito alla lavorazione. La Francia, nel contesto offerto dal *Next Generation EU*, ha destinato buona parte delle risorse a disposizione ad un piano di rilancio delle politiche forestali, atto a rinvigorire e rimboschire le aree maggiormente degradate e a sostenere tutto il comparto lignicolo, nei vari stadi della filiera. La Commissione europea, le associazioni di categoria e le evidenze scientifiche hanno a più riprese delineato il valore del legno per un rilancio delle pratiche di sostenibilità, ora più che mai fondamentali, anche alla luce delle recenti strategie economico-industriali di stampo europeo e nazionale. Il settore della lavorazione del legno, in Italia, ha un saldo commerciale di 10 miliardi di euro circa, terzo al mondo dopo

Cina e Polonia, ed è tuttavia basato su una fortissima importazione di legno, equivalente all'80 per cento della lavorazione totale. Qualunque politica di pianificazione del mondo forestale necessita, per l'appunto, di capacità di progettazione e di informazioni. In questo senso disporre di volumetrie e cartografie tridimensionali del patrimonio forestale italiano costituisce una preziosa fonte di informazioni. Tali informazioni possono essere infatti rielaborate in un'ottica di programmi di contrasto degli incendi e di prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche per lo sviluppo di politiche lignicole industriali e di attività manutentive e di rimboschimento, destinate a far parte di qualunque piano di rilancio del mondo forestale.

L'articolo 1 della presente proposta di legge indica quindi le finalità dell'intervento, recependo anche la strategia di tutela del patrimonio paesaggistico e della biodiversità del territorio per il 2030 elaborata dalla Commissione europea, identificando nella tecnologia LIDAR (*Light Detection and Ranging*) il migliore strumento per la realizzazione di un censimento volumetrico del patrimonio forestale nazionale.

L'articolo 2 dispone le modalità di attuazione del predetto censimento, che sarà disciplinato con normativa di dettaglio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il coinvolgimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale censimento, data la sua natura innovativa, deve utilizzare la predetta tecnologia LIDAR per effettuare telerilevamenti volumetrici e raccogliere i propri dati in un *database* di libero accesso, mediante apposita piattaforma, in modo che le informazioni possano essere elaborate da tutti gli attori interessati, istituzionali e no, fornendo un vantaggio competitivo al Paese nella gestione del patrimonio forestale.

L'articolo 3, invece, istituisce il Tavolo tecnico per la supervisione forestale, di cui fanno parte rappresentanti di vari enti interessati dalle informazioni raccolte nel censimento, che, a stretto contatto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dovrà occuparsi di definire i rilievi operativi del censimento, dell'elaborazione delle informazioni e della redazione di rapporti informativi che facciano da stimolo ai decisori politici, fornendo informazioni chiave nella determinazione di strategie di pianificazione del territorio forestale.

L'articolo 4 reca le opportune coperture finanziarie per le finalità di cui alla presente proposta di legge, avvalendosi di risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di tutela del patrimonio paesaggistico e della biodiversità del territorio, nonché della Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM/2020/380 *final*, la presente legge ha la finalità di promuovere l'impiego di tecniche di telerilevamento, mediante tecnologia di *Light Detection and Ranging* (LIDAR), per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale e di istituire un organismo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con funzioni di coordinamento delle politiche di rilevamento e censimento del patrimonio forestale.

Art. 2.

(Censimento del patrimonio forestale nazionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Dipartimento per la trasformazione digitale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le iniziative necessarie per effettuare un censimento dell'intero patrimonio forestale nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) raccolta e pubblicazione dei dati e delle informazioni in una banca di dati istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e

liberamente accessibile secondo protocolli in formato aperto;

b) realizzazione di una piattaforma digitale di consultazione delle informazioni di cui alla lettera *a)*;

c) definizione delle modalità di accesso e di aggiornamento dei dati e delle informazioni di cui alla lettera *a)*;

d) catalogazione del patrimonio forestale per stato di salute degli arbusti, con particolare riguardo alle aree maggiormente degradate, alle aree soggette a un più elevato rischio di incendio e alle aree soggette a eventi alluvionali o ad altre calamità naturali;

e) previsione della collaborazione, ove necessario, con le competenti autorità regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui alla lettera *a)* nonché per assicurare l'interoperabilità della piattaforma di cui alla lettera *b)*;

f) previsione che il censimento del patrimonio forestale nazionale sia effettuato mediante strumenti e applicazioni di telerilevamento, aereo e terrestre, basati sulla tecnologia LIDAR, che consentano la raccolta dei dati in formato tridimensionale e volumetrico;

g) raccolta di rilievi e di stime delle provvigioni legnose e degli altri attributi dendrometrici ai fini di inventariazione;

h) creazione di apposite cartografie tridimensionali mediante l'utilizzo dei dati ottenuti tramite il telerilevamento di cui alla lettera *f)*, che includano rilievi inerenti al suolo, al sottosuolo e alla vegetazione, in particolare mediante elaborazione di modelli digitali di elevazione, di modelli digitali del terreno e di modelli digitali di superficie;

i) attribuzione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 3 dei compiti attinenti alla definizione delle modalità operative del censimento e delle caratteristiche tecniche degli strumenti, delle applicazioni e delle cartografie di cui alle lettere *f), g)* e *h)*.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 3, affida la realizzazione e la gestione del censimento di cui al comma 1 del presente articolo mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica degli operatori, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Per la realizzazione del censimento di cui al comma 1, nonché della piattaforma di raccolta e diffusione dei dati, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023. Per la manutenzione e la gestione della piattaforma e per l'utilizzo degli strumenti e delle applicazioni di telerilevamento è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 3.

(Tavolo tecnico per la supervisione forestale)

1. Al fine di coordinare e valorizzare la raccolta di informazioni derivanti dal censimento di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Tavolo tecnico per la supervisione forestale, di seguito denominato « Tavolo ».

2. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) redazione delle linee guida operative per l'utilizzo dei dati e delle informazioni derivanti dal censimento di cui all'articolo 2, allo scopo di elaborare modelli informativi utili alla riduzione del rischio d'incendi, alla gestione e al contenimento del rischio idrogeologico nonché al controllo e a una più efficiente gestione della fauna selvatica;

b) collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella redazione di un rapporto annuale sullo stato di salute del patrimonio

forestale nazionale, che individui anche le possibili iniziative a sostegno delle filiere lignicole sul territorio, le attività di rimboschimento necessarie per il mantenimento della biodiversità nazionale nonché le aree che necessitano di maggiori interventi per la prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico;

c) fornitura di informazioni e di supporto tecnico per l'accesso ai dati e alle informazioni raccolti tramite il censimento di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore silvicolo nazionale, in particolare per quanto attiene alle attività di produzione lignicola, di rimboschimento e di riforestazione, nonché di disboscamento ed esbosco conseguenti al verificarsi di calamità naturali;

d) attività di raccordo informativo con le competenti autorità nazionali per le attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi.

4. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'incarico dei componenti del Tavolo ha durata triennale ed è rinnovabile

5. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui almeno due del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di cui almeno uno del centro di ricerca foreste e legno del medesimo Consiglio;

c) tre rappresentanti dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie

arboree del Centro nazionale delle ricerche;

d) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti nella selvicoltura;

f) due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

g) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

h) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. Ai lavori del Tavolo possono partecipare, per specifici argomenti, in qualità di osservatori, rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e delle università.

7. Il Tavolo può organizzare la propria attività per gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 6, e può avvalersi di altri soggetti esperti del settore.

8. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare contestualmente al decreto di cui al comma 4, sono definite le modalità operative e di funzionamento del Tavolo.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Politiche europee ed

internazionali e dello sviluppo rurale » della missione « Agricoltura, politiche alimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali » della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.